

predisposizione dei relativi accantonamenti di bilancio; ciò costituisce per la società un importante elemento di salvaguardia degli equilibri economico finanziari e vale a dissipare le preoccupazioni precedentemente insorte (e poste in evidenza dalle relazioni della Corte) per le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate laddove la determinazione del tasso si fosse attestata su valori superiori.

Come già detto nella precedente relazione della Corte le compagnie di assicurazione hanno reagito al richiamato provvedimento del 2.10.1998 presentando un ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del provvedimento in questione previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del richiamato art.3 comma 110 della legge n.662/1996.

Analoghi ricorsi al TAR del Lazio sono stati poi presentati dalle imprese di assicurazione per l'annullamento dei successivi decreti interministeriali del 4 giugno e del 21 dicembre 1999.

Queste vertenze si aggiungono a quella promossa sin dal 1994 dalle stesse compagnie, tuttora pendente, per ottenere la restituzione totale delle riserve tecniche costituite a fronte delle cessioni legali.

Successivamente, verso la fine del 1998, altre tre compagnie, rimaste estranee nei precedenti giudizi, hanno promosso un'ulteriore vertenza intesa ad ottenere non solo la restituzione delle riserve ma anche degli eventuali profitti conseguiti dall'INA e successivamente dalla CONSAP per effetto delle cessioni dei premi effettuate in base alle allora vigenti disposizioni di legge.

Nella stessa sede è stata sollevata altresì questione di legittimità costituzionale in riferimento alle più recenti norme di legge dettate in materia di cessioni legali.

Si deve, peraltro, evidenziare che la pendenza delle suddette vertenze e le oggettive difficoltà delle problematiche da risolvere ha suggerito alla CONSAP di assumere, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ripetute iniziative tese alla risoluzione definitiva del rapporto di cessione attraverso soluzioni negoziali e transattive. In questo spirito va letta la proposta avanzata dalla CONSAP a 26 compagnie, che vantavano limitati crediti per cessioni legali, ad avviare una trattativa per una soluzione negoziale dell'intero rapporto di cessione legale, sulla base di un preventivo e accurato riscontro della sua origine e della sua evoluzione e di un'attualizzazione delle varie scadenze.

L'invito così formulato non ha ricevuto adeguato seguito, anche a causa della posizione assunta dall'Associazione di categoria, l'ANIA, al fine di mantenere compatto il fronte delle imprese.

Verso la fine dell'anno 1999 si è pervenuti ad un accordo con due imprese di assicurazione (Cardif e Mediolanum) e sono stati sottoscritti i due atti di transazione con i quali le imprese interessate hanno rinunciato ad ogni diritto e pretesa azionati nei giudizi pendenti, in sede civile e amministrativa, accettando la quantificazione di ogni loro ragione di credito derivante dai portafogli dei contratti ceduti.

L'esborso complessivo da parte della società è stato di 330 miliardi, di cui 6 miliardi alla Cardif S.p.A. e 324 miliardi alla Mediolanum Vita S.p.A.

La conclusione di queste due operazioni ha reso, di fatto, più facilmente percorribile la strada di una soluzione negoziale dei rapporti di cessione legale tra la CONSAP e le altre imprese assicurative. A tal fine, agli inizi del 2000, la società ha provveduto a reiterare a tutte le compagnie la propria disponibilità ad una definizione dei rapporti in essere attraverso accordi singoli. Attualmente sono in corso rapporti con la stessa finalità con "Assicurazioni Generali", "Nuova Tirrena", "Toro Assicurazioni" e "San Paolo Vita S.p.A.".

Da ultimo, su parere conforme del consiglio di amministrazione, sono stati intraprese trattative dirette con l'ANIA per la definizione di un accordo-quadro, volto a definire le condizioni di risoluzione del rapporto di cessione legale con le singole imprese subordinatamente al ritiro da parte di queste ultime dell'azione legale avanzata presso la magistratura civile ed amministrativa. Le singole imprese dovrebbero, sulla base dell'accordo-quadro con l'ANIA, fornire la loro specifica adesione.

A dare maggiore chiarezza a tutta la problematica dei rapporti tra CONSAP ed imprese cedenti ha certamente contribuito l'intervenuta sentenza del TAR del Lazio n.2576 del 29 febbraio/31 marzo 2000 che ha respinto il ricorso incardinato dalle compagnie avverso il decreto interministeriale del 2.10.1998 (mentre ha accolto, ma solo per un mero difetto di istruttoria rilevato nel procedimento d'emanazione del D.M., l'analoga domanda di annullamento del provvedimento amministrativo riguardante il tasso stabilito per l'anno 1997).

In estrema sintesi il TAR, in accoglimento della linea difensiva della CONSAP, ha disatteso le tesi sostenute dalle compagnie, ritenendo manifestamente infondata la censura di incostituzionalità dell'art. 3 comma

110 della legge 662/96; così come infondate ha ritenuto le censure di incostituzionalità mosse alla normativa succedutasi nel tempo in materia di cessioni legali.

Il TAR, affermando che l'obbligo per le compagnie di cedere all'INA una quota dei contratti di assicurazione vita costituiva "un elemento di maggior affidabilità delle singole compagnie in un mercato ancora connotato da dubbi e riserve dei potenziali consumatori", ha osservato che con la progressiva abolizione del sistema delle cessioni legali, la CONSAP, subentrata nella posizione dell'INA, aveva finito con il perdere la parte di premio corrispondente alla quota del rischio ceduto, altrimenti ad essa dovuto in vigore del regime di cessione legale. Motivo per il quale, a fronte del venir meno dei flussi in entrata costituiti dalle quote di premio, non poteva più giustificarsi sul piano logico e finanziario che il tasso di rendimento posto a carico della CONSAP fosse lo stesso applicato dalle compagnie ai propri assicurati dietro l'avvenuto pagamento del premio per la durata contrattualmente stabilita.

L'eliminazione dell'obbligo di cedere le quote di premio anche sui contratti stipulati anteriormente alla data di abrogazione del regime di cessione legale (decreto legge n.301 del 1994 convertito in legge n.403 del 1994) ha comportato necessariamente ed in modo pienamente legittimo la ridefinizione dei rendimenti da riconoscersi alle compagnie, non più, quindi, ancorate al rapporto sinallagmatico originario bensì commisurate al "rendimento medio degli investimenti finanziari" del periodo di riferimento stabilito dalla legge.

A tale proposito il TAR ha anche avuto modo di osservare che la norma, nel prevedere che i tassi fossero commisurati al rendimento medio

degli investimenti finanziari, ha inequivocabilmente voluto riferirsi a tutti i generi di investimenti - mobiliari e immobiliari - delle risorse finanziarie, non potendo negarsi che anche i beni immobili costituiscano una componente organica dei patrimoni delle imprese assicuratrici a titolo di riserva tecnica.

Assume, infine, minore rilievo, la circostanza che il TAR abbia annullato il DM emanato per l'anno 1997 poiché la motivazione si basa esclusivamente sulla rilevata circostanza di un'insufficiente istruttoria in ordine alla determinazione del tasso stabilito. Tale vizio, peraltro, è stato sanato con l'emanazione, sia per il 1997 che per il 1998, di un nuovo decreto nel rispetto dell'iter procedimentale precedentemente osservato.

La Corte auspica il conseguimento di una soluzione complessiva delle controversie fra CONSAP e imprese di assicurazione, con una sicura quantificazione dell'entità degli oneri gravanti sulla CONSAP per le cessioni legali, in modo da raggiungere elementi di certezza sulla esposizione economica della società nei prossimi esercizi (riducendo, per questa via gli oneri, assai rilevanti, per spese legali).

Un passo avanti in tal senso si registra con l'introduzione nella legge finanziaria 2001 della norma, già citata in premessa, che prevede che la CONSAP possa definire gli obblighi derivanti dalle cessioni legali anche mediante transazioni con le imprese di assicurazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro. Tale disposizione conferma la linea di condotta già intrapresa dalla società in tema di cessioni legali e dovrebbe favorire accordi transattivi (da sottoporre, come si è detto, alla diretta autorizzazione del Tesoro).

La Corte, infine, tiene a ribadire quanto già espresso nel precedente referto in ordine all'esigenza che il legislatore, a fronte dell'abolizione dell'istituto delle cessioni legali, contestualmente definisca una normativa che tuteli gli assicurati del ramo vita in caso di insolvenza o di messa in liquidazione delle singole compagnie di assicurazione preservandoli dal pericolo di essere coinvolti, dopo molti anni di versamento di premi, in tali vicende con grave danno per il cittadino/utente assicurato.

2. *L'organizzazione della società*

La CONSAP, quale unica beneficiaria della scissione, ha sede legale in Roma e capitale sociale di 10 miliardi, interamente versato, rappresentato da n. 10 milioni di azioni ordinarie interamente assegnate al Ministero del tesoro, unico socio della società nata dalla scissione dell'INA, in conformità con l'art. 15 del decreto legge 11.7.1992 n. 333, convertito, in legge 8.8.1992, n. 359.

Nella precedente relazione è stato riferito che la società, a termini statutari, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da otto membri duranti in carica per un triennio.

L'assemblea degli azionisti tenutasi in data 29.4.1999 per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1998 ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale confermando la misura dei relativi compensi che in base alla precedente delibera assembleare del 31.10.1996 sono stati così determinati:

- Presidente 160 milioni annui lordi
- Consiglieri 50 milioni annui lordi ciascuno

- Presidente del Collegio Sindacale 40 milioni annui lordi
- Sindaci effettivi 28 milioni annui lordi ciascuno

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è stato inoltre attribuito, per ogni riunione di consiglio e di assemblea, un gettone di presenza di 300.000 lorde la cui corresponsione è stata estesa anche al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo della società.

Recentemente si è posto, in relazione alla disciplina della onnicomprensività del trattamento dei dirigenti dettata dall'art.24 commi 3 e 4 del d.lgs.n.29/1993 (modificato dall'art.16 del d.lgs.n.80/98), l'interrogativo sulla corresponsione degli emolumenti dovuti ai consiglieri di amministrazione della CONSAP dirigenti generali di amministrazioni statali. Le modalità di applicazione al caso concreto dell'onnicomprendività sono indicate dalla direttiva 1 marzo 2000 del Dipartimento della funzione pubblica (in G.U. n.123/2000). Dopo aver sospeso, a partire dal 1 luglio 2000, la corresponsione degli emolumenti ai dirigenti generali membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, la società, non risultando pervenute alla CONSAP le indicazioni delle amministrazioni cui appartengono i dirigenti generali interessati (adempimento, questo, espressamente richiesto dalla citata direttiva 1 marzo 2000), ha deliberato di riprendere la corresponsione dei compensi, previa delibazione del problema da parte del consiglio di amministrazione(seduta del 7.11.2000)

In materia di onnicomprensività è intervenuta una circolare del Ministero del tesoro/Igop (15 marzo 2001) Il tema è stato nuovamente oggetto di esame da parte del consiglio di amministrazione (riunioni del 20

e del 29 marzo 2001), che ha deliberato una nuova sospensione della corresponsione dei compensi ai dirigenti generali membri degli organi societari. Le regole indicate dalle due circolari (del Tesoro e della Funzione pubblica) ritengono vincolante l'applicazione del particolare regime legato al principio di onnicomprensività nell'ipotesi di incarichi conferiti "su designazione" dell'amministrazione. Appare certo, in ragione della lettera e degli obiettivi perseguiti dalla disciplina legislativa, che la nomina operata dal Tesoro azionista unico di una società per azioni di dirigenti generali dell'amministrazione statale debba considerarsi quale "designazione", dando luogo, di conseguenza all'applicazione del regime di onnicomprensività. Si deve considerare, tuttavia, che le modalità di concreta applicazione della disciplina in materia di onnicomprensività fissate dalla direttiva della "funzione pubblica" sono espressamente concepite come dettate in via transitoria, in attesa dei nuovi contratti "privatizzati" dei dirigenti generali (a seguito della normativa del decreto legislativo n.80/98). Si deve, altresì tener conto che è stata recentemente definita (Consiglio dei Ministri del 27.2.2001; atto d'indirizzo dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore, 25.2.2000) l'ipotesi di accordo per i dirigenti generali, relativa ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001. Tale ipotesi di accordo, nella parte normativa, disciplina espressamente, all'art.14, il regime dei compensi per incarichi aggiuntivi (in coerenza, ovviamente, con le regole poste dall'art.24, comma 3, del d.lgs.n.29/93). Per queste ragioni, nell'ormai imminente definizione del contratto collettivo, ed in carenza degli adempimenti istruttori definiti dalla direttiva della "funzione pubblica", sembra adeguata la decisione assunta dalla CONSAP di sospensione della liquidazione dei compensi

previsti per i direttori generali di amministrazioni statali membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione del 29 aprile 1999 ha disposto la conferma dell'amministratore delegato, con tutte le deleghe operative già in precedenza attribuitegli e, in data 10 gennaio 2000, con delibera dello stesso consiglio, si è provveduto al previsto periodico aggiornamento del compenso ad esso attribuito elevandone la misura da 350 a 360 milioni annui lordi.

Si è già fatto cenno nelle precedenti relazioni delle modifiche statutarie intervenute nel tempo con particolare riferimento all'oggetto sociale.

Si ricorda al riguardo che l'assemblea straordinaria degli azionisti in data 31 ottobre 1996 ha deliberato un ampliamento dell'oggetto sociale, inserendo nello Statuto della CONSAP, in aggiunta alle funzioni originariamente previste, quella di assumere incarichi da parte di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici "per la gestione, la valorizzazione e la dismissione di patrimoni immobiliari".

Questo ampliamento, che rispondeva all'esigenza di valorizzazione della particolare esperienza acquisita dalla società nel settore immobiliare attraverso la gestione e la vendita dei propri immobili, ha consentito alla CONSAP di partecipare con esito positivo, come meglio sarà evidenziato nel corso del referto, alla gara indetta dal Ministero della difesa per la dismissione di parte del proprio patrimonio immobiliare.

Va altresì rilevato che l'assemblea degli azionisti in data 11 agosto 1997 ha deliberato un ulteriore ampliamento dell'oggetto sociale della società costituito dalla possibilità di assumere incarichi di gestione di

attività informatiche per conto di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici.

A tale scopo la medesima assemblea, in attuazione della volontà espressa dal Ministero del Tesoro di affidare alla controllata CONSAP l'incarico di gestire l'attività informatica ministeriale, ha deliberato la costituzione di un'apposita società, denominata CONSIP Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A., partecipata al 98% dalla CONSAP e per il 2% dall'INA BANCA Marino.

La società in questione, in attuazione del predetto deliberato assembleare, è stata costituita con rogito in data 11.8.1997 ed iscritta nel Registro delle imprese in data 8.9.1997.

In attuazione del decreto legislativo 19.11.1997 n.414 che ha introdotto una nuova disciplina delle attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile, con decreto ministeriale del 22.12.1997 alla CONSIP è stato affidato dal Ministro del tesoro l'incarico dello svolgimento delle attività connesse alla gestione del sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato-Corte dei conti, precedentemente esercitate in regime di convenzione da una società del gruppo IRI (FINSIEL S.p.A.).

Va segnalato ancora che con delibera assembleare del 7 febbraio 2000 si è addivenuti ad un ulteriore ampliamento dell'oggetto sociale per ottemperare alla volontà espressa dall'Azionista di affidare alla controllata CONSIP, in base a quanto disposto dall'art.26 della legge Finanziaria 23.12.1999, n.488, la realizzazione della funzione di servizio, per le amministrazioni pubbliche, in materia di acquisto di beni e servizi.

In merito ai disposti ampliamenti dell'oggetto sociale la Corte, ferme restando le considerazioni generali svolte in Premessa, osserva che, pur in presenza di una previsione positiva di redditività delle nuove funzioni di servizio (i cui risultati devono, in ogni caso, essere sottoposti a monitoraggio), non vanno trascurati - soprattutto con riguardo alle funzioni strumentali in materia di informatica e di acquisto di beni e servizi - i profili di compatibilità con la missione principale assegnata alla CONSAP, legata alla gestione delle assicurazioni orientate verso finalità di pubblico interesse definite dalla legge.

Con deliberazione assembleare del 5 settembre 2000 si è stabilito di distribuire parte della "riserva disponibile" in natura mediante trasferimento al socio unico Ministero del Tesoro del 100% delle azioni possedute nella CONSIP S.p.A., per un importo corrispondente al loro valore corrente, pari all'ammontare del patrimonio netto di detta società al 31.12.1999, di 13,3 miliardi.

L'operazione di ricondurre la CONSIP sotto il controllo diretto del Ministero del tesoro si inquadra nel più generale contesto di razionalizzazione e riorganizzazione delle partecipazioni del Tesoro; questa scelta sembra utile, alla luce delle considerazioni già esposte in premessa, in quanto riduce l'area di "servizi strumentali" affidati, sin qui, alla CONSAP.

Alle sedute del consiglio hanno sempre partecipato i componenti del collegio sindacale i quali hanno espletato le funzioni ad essi demandate dal Codice Civile.

3. *L'assetto ordinamentale ed il personale.*

3.1 *L'aspetto strutturale della società*

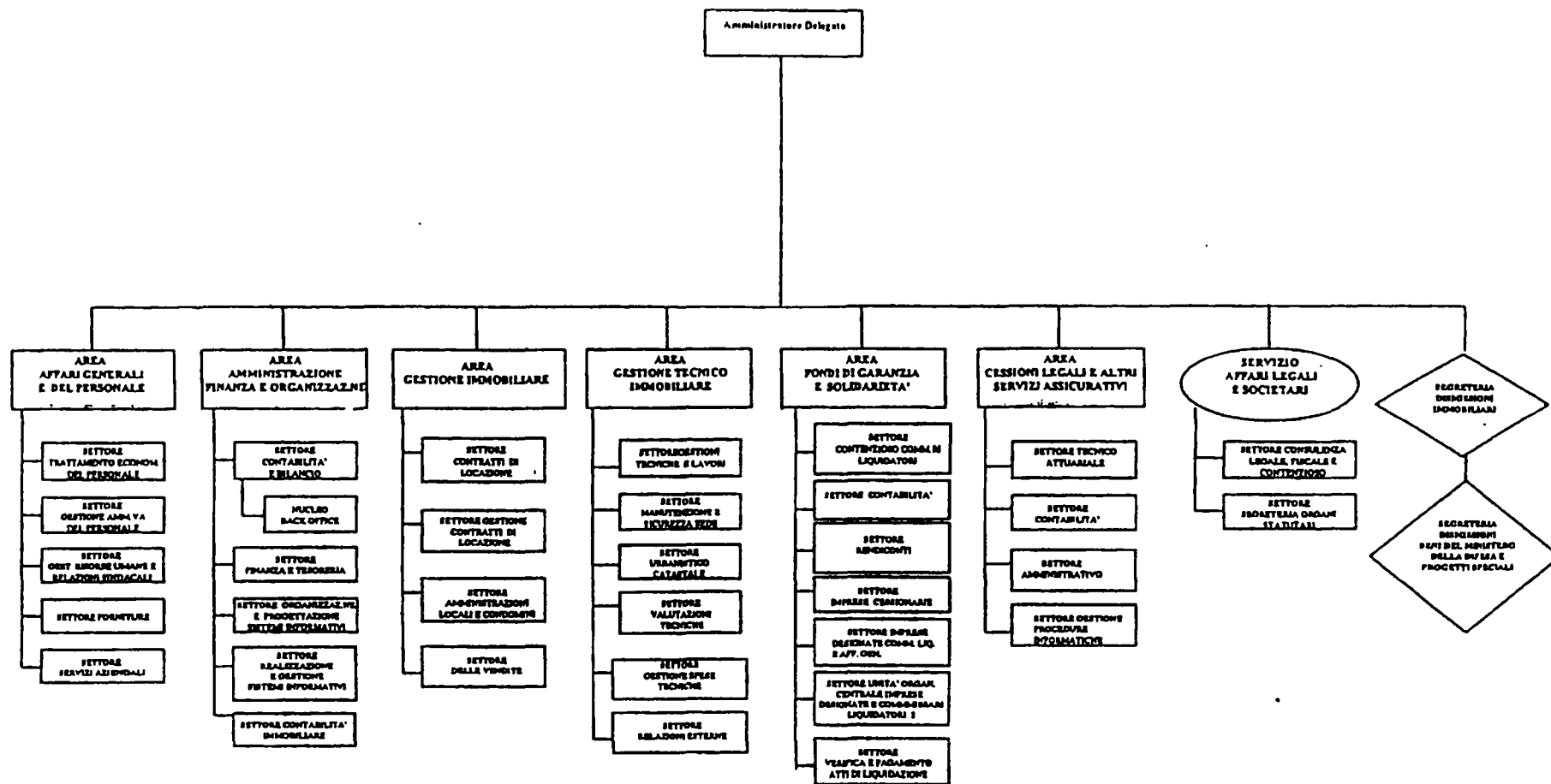
Nella precedente Relazione sono state ampiamente evidenziate le varie fasi attraverso le quali la CONSAP è pervenuta alla definizione della propria struttura organizzativa ed all'apprestamento dell'organico societario.

Attualmente l'aspetto strutturale della società, come si evince dal prospetto n.1, è riconducibile a n.6 Aree operative :

- Area Affari Generali e del Personale
- Area amministrazione Finanza ed Organizzazione
- Area Gestione Immobiliare
- Area Gestione Tecnico Immobiliare
- Area Fondi di Garanzia e Solidarietà
- Area Cessioni Legali ed altri Servizi Assicurativi

L'organigramma della società prevede, inoltre, il Servizio Affari Legali e Societari e le Segreterie Dismissioni Immobiliari e Dismissioni Beni Ministero della Difesa e Progetti Speciali.

Struttura operativa della CONSAP S.p.A.



3.2 *Il personale*

Nel corso del 1999 l'organico societario, oramai sostanzialmente a regime, è passato da n.243 (1998) a n.242 dipendenti.

Più in dettaglio, si segnala che nell'esercizio 1999 :

- sono state perfezionate complessivamente n. 5 nuove immissioni di personale e precisamente n.2 unità con contratto a tempo indeterminato e n. 3 unità con contratto a termine (di cui 1 part-time);
- tra le cessazioni vanno annoverate n. 6 uscite tra il personale impiegatizio (1 per raggiunti limiti di età, 2 per dimissioni e 3 per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro);
- in base agli obiettivi raggiunti, sia in termini di quantità e qualità del lavoro prestato che dei risultati formativi conseguiti, si è proceduto alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato di personale assunto nel corso del '97 e '98 (n.2 contratti a tempo determinato e n. 15 Contratti di Formazione - Lavoro).

Nella circostanza è da sottolineare che, sulla base di precise indicazioni del consiglio di amministrazione della società, nel 1999, approfittando delle opportunità offerte dalla legge 196/97 (legge TREU) si è convenuto di far ricorso anche a prestazioni di lavoro interinale per far fronte a particolari e contingenti esigenze di lavoro. Nel corso dell'anno pertanto sono stati stipulati fino a 12 contratti con una delle più rappresentative società di lavoro temporaneo, operante nel mercato italiano.

L'evoluzione dell'organico CONSAP può desumersi dal seguente prospetto n.2 che evidenzia anche la ripartizione del personale tra le varie qualifiche.

prospetto n.2

**EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NUMERICA DEL PERSONALE DELLA CONSAP
ANNO 1999**

31/12/1998		
	Numero	%
DIRIGENTE 2°	5	2,06%
DIRIGENTE 1°	6	2,47%
FUNZIONARIO 3°	13	5,35%
FUNZIONARIO 2°	13	5,35%
FUNZIONARIO 1°	22	9,05%
6° LIVELLO	27	11,11%
5° LIVELLO	45	18,52%
4° LIVELLO	39	16,05%
3° LIVELLO	49	20,16%
2° LIVELLO	24	9,88%
TOTALI	243	100,00%

31/12/1999		
	Numero	%
DIRIGENTE 2°	5	2,07%
DIRIGENTE 1°	6	2,48%
FUNZIONARIO 3°	15	6,20%
FUNZIONARIO 2°	15	6,20%
FUNZIONARIO 1°	16	6,61%
6° LIVELLO	34	14,05%
5° LIVELLO	50	20,66%
4° LIVELLO	29	11,98%
3° LIVELLO	65	26,86%
2° LIVELLO	7	2,89%
TOTALI	242	100,00%

NEL CORSO DEL 1999:	
SONO STATI ASSUNTI:	
Numero	Grado/livello
<u>5</u>	4° LIVELLO
HANNO RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO:	
Numero	Grado/livello
2	FUNZIONARIO 3°
2	FUNZIONARIO 1°
2	4° LIVELLO
<u>6</u>	